



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

***A.N.C.I.C.***

# STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MILANO, 21 MARZO 2018

TITOLO I: DENOMINAZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI, AMBITI DI RAPPRESENTANZA, SCOPI

**Art. 1**

*DENOMINAZIONE ED IDENTITÀ*

1. L' "Associazione Nazionale tra le IMPRESE di INFORMAZIONI COMMERCIALI e di GESTIONE del CREDITO - Confcommercio-Imprese per l'Italia", di seguito denominata "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" aderisce all'Unione Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza denominata, in breve, "Unione" ed alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta gli Statuti, i Codici Etici, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi di Unione confederali, rappresentando la Confederazione e l'Unione nel proprio specifico ambito categoriale.
3. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna altresì ad accettare:
  - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

## Art. 2

### AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
2. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

## Art. 3

### SEDE E DURATA

1. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha sede a Milano - Corso Venezia, 51.
2. La sua durata è illimitata.

## Art. 4

### PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
  - b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
  - c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Associazione propugna nel Paese;
  - d) la solidarietà fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  - e) la responsabilità verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
  - f) l'eguaglianza fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge ed alle istituzioni;
  - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
  - h) l'europesismo, quale forma primaria nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti al benessere di tutta la collettività;

2. L'Associazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento e per le Imprese associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
  - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
  - b) promozione degli interessi legittimi degli utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
  - c) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
  - d) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
  - e) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
  - f) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

**Art. 5**  
*FINALITÀ*

1. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia", nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:
  - a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
  - b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
  - c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
  - d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;
  - e) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
  - f) promuovere e favorire servizi e attività sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
  - g) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.
  - h) durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II: RAPPORTI ASSOCIATIVI

**Art. 6**

*ADESIONE ED INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI*

1. Possono far parte dell'Associazione le imprese che, munite delle prescritte licenze, od autorizzazioni di legge esplichino:
  - a) attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy;
  - b) attività di commercializzazione di dati economici grezzi sulle imprese e/o operatori economici;
  - c) attività di informazione economica per il credito al consumo;
  - d) attività di recupero crediti.
2. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi di Unione e confederali.
3. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E' fatto divieto ai soci di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. Ciascun operatore che entra a far parte di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia", attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto di Unione e dallo Statuto confederale.
5. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.

6. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati a "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del Sistema confederale, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del Sistema confederale.
7. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati, "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la Confederazione promuovono, previa approvazione del Consiglio nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale.
8. L'adesione ad ANCIC comporta l'obbligo per gli associati di sottoporre all'Osservatorio Permanente Ancic-Infocamere, costituito in data 8 giugno 2016 e finalizzato al monitoraggio del contratto di accesso e dell'andamento del mercato dei dati di pertinenza delle Camere di Commercio, l'analisi preventiva di ogni controversia riferita a rapporti commerciali con Infocamere o all'interpretazione del contratto di accesso.
9. Non possono essere soci o se già rivestono tale qualifica, decadono automaticamente:
  - a) i falliti ed i colpiti da condanna penale passata in giudicato - per delitti di particolare gravità o contro il patrimonio, che non abbiano ottenuto la riabilitazione.

#### **Art. 7**

#### *ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI*

1. Per acquisire la qualifica di socio gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione all'Associazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa con l'obbligo di allegare i documenti richiesti dall'Associazione.
2. La domanda di ammissione deve essere corredata da lettera di presentazione da parte di 2 aziende iscritte ad "ANCIC - Confcommercio-Imprese per l'Italia". Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di adesione.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni dall'adozione. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per almeno un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
6. L'adesione dopo il primo biennio si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.
7. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di "ANCIC - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
8. Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art. 14, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 5, lett. e).
9. Il Presidente sentito il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.
10. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è comunque intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
11. L'adesione impegna all'accettazione del codice deontologico previsto dal codice privacy.

#### **Art. 8**

##### *DECADENZA E RECESSO*

1. La qualità di socio di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si perde:
  - a) per lo scioglimento dell'ANCIC, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
  - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 7, comma 6;
  - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
  - d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti su delibera del Consiglio direttivo.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **Art. 9**

##### *SANZIONI*

1. I gradi delle sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo (su proposta del Collegio dei Probiviri), per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) la decadenza.

2. Le sanzioni saranno comunicate al socio per iscritto.
3. La sanzione di cui alla lettera b) del comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di decadenza, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 10**

*COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI*

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono operatori che fanno parte del sistema associativo di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia".  
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.



## Art. 11

### *INCOMPATIBILITA' "PARZIALE CON DEROGA"*

1. Presso "ANCIC - Confcommercio-Imprese per l'Italia" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "ANCIC - Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "ANCIC - Confcommercio-Imprese per l'Italia".

## Art. 12

### *DURATA*

1. Presso "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

## Art. 13

### *RIELEGGIBILITÀ DEL PRESIDENTE*

Presso "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

**Art. 14**  
*ORGANI*

1. Gli Organi di “A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l’Italia” sono:
  - l’Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Collegio dei Probiviri;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti se istituito.
2. L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

**Art. 15**  
*ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE*

1. L’Assemblea di “A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l’Italia” è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi.
2. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto.

**Art. 16**  
*ASSEMBLEA: COMPETENZE*

1. L’Assemblea, in seduta Ordinaria:
  - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale;
  - b) elegge il Presidente;
  - c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
  - d) elegge tra i suoi componenti i membri del Consiglio Direttivo;
  - e) elegge tra i suoi componenti tre membri del Collegio dei Probiviri;
  - f) approva la relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  - g) delibera la misura dei contributi associativi ordinari e straordinari, nonché le modalità di corresponsione;
  - h) approva la misura e le modalità di corresponsione dei contributi associativi determinati ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. d);
  - i) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente - inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - j) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo - inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
  - k) ratifica la relazione politica e finanziaria elaborata ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. c);
  - l) delibera su ogni altro argomento posto all’Ordine del Giorno e prende atto dell’eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

2. L'Assemblea, in seduta Straordinaria, delibera:
  - a) le modifiche allo Statuto;
  - b) lo scioglimento dell'Associazione;
  - c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
  - d) su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

#### **Art. 17**

##### *ASSEMBLEA: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO*

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere Ordinarie e Straordinarie e vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
2. In seduta Ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante lettera raccomandata o con strumenti idonei ad individuare con certezza il momento della trasmissione della convocazione, da inviare almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata dal Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante fax o con strumenti idonei ad individuare con certezza il momento della trasmissione della convocazione, da inviare almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, due scrutatori in caso di votazioni e il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.
8. Le riunioni dell'Assemblea sono valide allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili.

9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
10. Per le modifiche statutarie è necessaria l'approvazione di almeno la metà più uno dei voti rappresentabili. Ai sensi ed agli effetti degli artt. 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Unione, le modifiche devono essere preventivamente approvate da Unione.
11. L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - voto segreto o palese.
12. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'Associazione.
13. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
14. Per lo scioglimento di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

#### **Art. 18**

##### *CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE*

1. Il Consiglio è composto dal Presidente e da un massimo di 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria.
2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione entro 60 giorni.
3. Su proposta del Presidente e con voto unanime del Consiglio possono essere cooptati nello stesso, imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di un 1/3 dei suoi componenti elettivi.

#### **Art. 19**

##### *CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE*

1. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
  - a) detta i criteri d'azione dell'Associazione;
  - b) elegge nel proprio seno, 2 vice Presidenti, designando, su proposta del Presidente un Vice Presidente Vicario, che sostituisca il Presidente in caso di assenza od impedimento;

- c) predisporre annualmente la relazione politica e finanziaria da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16 comma 1. lett. i);
- d) prende atto della misura del contributo associativo determinato da Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- e) prende atto della nomina, da parte di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, del Segretario Generale dell'Associazione, che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con funzioni consultive.
- f) approva e modifica i regolamenti interni;
- g) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) dichiara la decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi;
- i) predisporre ogni anno, secondo gli schemi forniti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" il Rendiconto dell'esercizio precedente nonché il conto preventivo dell'anno successivo.

#### **Art. 20**

##### *CONSIGLIO DIRETTIVO: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Se il Presidente non provvede, deve provvedervi entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.
5. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.
6. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti e salvo che riguardino persone.
7. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti che possono partecipare anche mediante audio/video conferenza.
8. Le deliberazioni sono comunque assunte con la maggioranza dei componenti.

**Art. 21**

*COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.;
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'art. 2403 e all'art. 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento;
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal Presente Statuto.

**Art. 22**

*PRESIDENTE*

1. Il Presidente di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia":
  - a) rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
  - b) ha poteri di firma, che può delegare;
  - c) viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.
2. Il Presidente:
  - a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  - b) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  - c) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti su mandato del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei Soci;
  - d) può esercitare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
  - e) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  - f) redige la relazione politica da presentare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci.

**Art. 23**

*COLLEGIO DEI PROBIVIRI*

1. Il sistema di garanzia statutario di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.
3. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'ANCIC.

4. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

### **Art. 23**

#### *SEGRETARIO GENERALE*

1. Il Segretario Generale dell'ANCIC, è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuvando inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato ed è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario.
2. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale e monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

## TITOLO IV: PATRIMONIO

### **Art. 25**

#### *PATRIMONIO SOCIALE*

1. Il patrimonio sociale è formato:
  - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'ANCIC;
  - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
2. I proventi dell'ANCIC sono formati da:
  - a) contributi sindacali ordinari;
  - b) contributi sindacali integrativi;
  - c) contributi sindacali straordinari;
  - d) oblazioni volontarie;
  - e) proventi vari.

**Art. 26**  
*ESERCIZIO FINANZIARIO*

L'esercizio finanziario di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

**Art. 27**  
*DELEGA AMMINISTRATIVA*

1. "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzare la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo dell'Associazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione;
2. In tal caso "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di Associazione amministrata e gli artt. 16, comma 1, lett. i e l; 19, comma 1, lett. i; 21, non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status;
3. Il rispetto delle disposizioni vincolanti di natura amministrativa e contabile previste dall'art. 18, comma 2, lett. h e j del vigente Statuto Confederale da parte di "A.N.C.I.C. - Confcommercio-Imprese per l'Italia" è garantito attraverso la propria adesione a Unione - Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, in quanto Associazione amministrata direttamente da quest'ultima.

**Art. 28**  
*SCIoglimento*

1. Lo scioglimento di "A.N.C.I.C. - Confcommercio Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti, che detengano almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 nr. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 29**  
*DISPOSIZIONI FINALI*

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.



NORMA TRANSITORIA

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto.  
Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l'originaria scadenza.
2. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 13 decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente Statuto (deliberate in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 21 Marzo 2018).

IL PRESIDENTE ASSEMBLEARE

(Marco Peri)



IL PRESIDENTE

(Cosimo Elia)



IL SEGRETARIO ASSEMBLEARE

(Emilia Pecorara)

